

## proposta di legge n. 38

a iniziativa del Consigliere MASSI

*presentata in data 9 settembre 2010*

—————

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 18 MAGGIO 2004, N. 13  
“NORME CONCERNENTI LE AGENZIE, GLI ENTI DIPENDENTI  
E LE AZIENDE OPERANTI IN MATERIA DI COMPETENZA REGIONALE”

—————

Signori Consiglieri,

la finalità della presente proposta di legge si rende necessaria per consentire alla Regione di adeguare la normativa esistente sugli usi civici alle indicazioni interpretative che scaturiscono dalle sentenze:

a) Corte suprema di cassazione, sezioni unite civili, 19 agosto 2002, n. 12244: "...Secondo la giurisprudenza di queste sezioni unite, a partire dalla sentenza 13 maggio 1980, n. 3135, le "università ed altre associazioni agrarie comunque denominate", previste dall'articolo 1 della legge 16 giugno 1927, n. 1766 (sul riordino degli usi civici), hanno la natura di enti pubblici non economici, svolgono attività rivolta alla cura di interessi generali senza connotati imprenditoriali ed in stretto collegamento con le strutture municipali. La citata sentenza, che ha superato il precedente orientamento di questa Corte (che ravvisava nelle dette associazioni enti pubblici economici), ha ritenuto che, dalla disciplina giuridica della legge n. 1766 del 1927, interpretata secondo l'evoluzione storica (legge 4 agosto 1894, n. 397, sull'ordinamento dei domini collettivi nelle province dell'ex Stato pontificio), "emerge una sostanziale assimilazione, fra comune ed associazioni agrarie, di posizioni e di compiti". Il richiamato orientamento interpretativo ....è condiviso da questo Collegio. In applicazione di esso va giudicata cor-

retta la sentenza che ha considerato la Comunità agraria ...come un ente pubblico facente parte della pubblica amministrazione...";

b) Corte costituzionale 21 novembre 1997, n. 345 (sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale della legge della Regione Abruzzo n. 23/1996): " ...gli articoli 117 e 118, i quali dispongono che nelle materie degli usi civici la Regione a statuto ordinario emana norme legislative "nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato" nella specie non rispettati; che ad essa spettano pertanto le relative funzioni amministrative, "salvo quelle d'interesse esclusivamente locale".

La presente proposta di legge presenta alcune modifiche che si rendono quindi necessarie in considerazione dell'evoluzione dei concetti giuridici, in particolare:

- a) l'aggiunta nel comma 1 dell'articolo 1 della l.r. 13/2004 della lettera i bis), relativa agli "enti che amministrano terre civiche", dando così alle Comunità agrarie istituite con legge 1766/1927 la stessa valenza giuridica di enti pubblici facenti parte della pubblica amministrazione;
- b) la sostituzione del comma 1 dell'articolo 7 della l.r. 13/2004 in quanto gli usi civici non vengono più ricompresi nella vigilanza sugli atti degli enti di cui all'articolo 1, comma 2.

**Art. 1**

*(Modifica all'articolo 1 della l.r. 13/2004)*

1. Dopo la lettera i) del comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 18 maggio 2004, n. 13 (Norme concernenti le agenzie, gli enti dipendenti e le aziende operanti in materia di competenza regionale) è aggiunta la seguente:

i bis) enti che amministrano terre civiche di cui alla legge 16 giugno 1927, n. 1766 (Conversione in legge con modificazioni del regio decreto 22 maggio 1924, n. 751, riguardante il riordinamento degli usi civici nel Regno, del regio decreto 28 agosto 1924, n. 1484 e del regio decreto 16 maggio 1926, n. 895 sulla stessa materia) e del regio decreto 26 febbraio 1928, n. 332 (Approvazione del regolamento per la esecuzione della legge 16 giugno 1927, n. 1766).

2. Nel comma 2 dell'articolo 1 della l.r. 13/2004 sono soppresse le seguenti parole: "sugli enti che amministrano terre civiche di cui alla legge 16 giugno 1927, n. 1766 (Conversione in legge con modificazioni del regio decreto 22 maggio 1924, n. 751, riguardante il riordinamento degli usi civici nel Regno, del regio decreto 28 agosto 1924, n. 1484 e del regio decreto 16 maggio 1926, n. 895 sulla stessa materia)".

**Art. 2**

*(Modifica all'articolo 7 della l.r. 13/2004)*

1. Il comma 1 dell'articolo 7 della l.r. 13/2004 è sostituito dal seguente:

"1. I Comuni e le Comunità montane competenti per territorio esercitano la vigilanza sull'attività delle IPAB le quali, a tale scopo, inviano ad essi i bilanci preventivi e i conti consuntivi, gli statuti, i regolamenti e le dotazioni organiche del personale."

**Art. 3**

*(Dichiarazione d'urgenza)*

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.